



Lezione aperta con Alessandra Cresta

Diretta

PROJECT FINANCING, PPP (PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO) E PNRR



<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina/>

<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Politecnico di Milano
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani



MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
"APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI (MAC)"
A.A. 2020-2021

PROJECT FINANCING,
quale forma di PPP,
tra i mezzi di attuazione del
PNRR

Relatore
Prof.ssa Avv. Maria Cristina Colombo

Tesi Master
Dott.ssa Alessandra Cresta
Matricola 979214

PROJECT FINANCING, PPP (PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO) E PNRR

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

PNRR

Piano Nazionale di Ripresa e **Resilienza**

Resilienza

la capacità

di affrontare gli shock economici, sociali e ambientali e/o i persistenti cambiamenti strutturali

in modo

equo, sostenibile e inclusivo.

La pandemia di Covid-19 ha colpito l'economia italiana più di altri paesi europei e l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il **Next Generation EU**:

- un programma di portata e ambizioni inedite che rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, **investimenti e riforme**, per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo;
- lo **strumento europeo per la ripresa**, che va ad integrarsi temporaneamente al Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

Il programma **NGEU**



noto in Italia anche con il nome informale di “**Fondo per la ripresa**” (in inglese **Recovery Fund**):

Ø è stato approvato nel Luglio 2020 dal Consiglio dell’Unione, al fine di **sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia Covid**

E

Ø si inserisce nell’ambito della **POLITICA DI COESIONE** (o politica di coesione sociale), che rappresenta la **principale politica di investimento** dell’Unione Europea (avendo a disposizione risorse pari ad 1/3 del bilancio dell’U.E., che a sua volta, corrisponde all’1% del PIL comunitario), introdotta dall’art. 174 del T.F.U.E. (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) per **promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione.**

La politica di coesione dell’U.E. si basa principalmente sui fondi Strutturali e di Investimento Europeo (S.I.E.) che si integrano a vicenda su 5 linee di intervento (F.S.E., F.E.S.R, F.C., FEAMP, FEASR) i cui finanziamenti concorrono tra loro sulle medesime finalità, ovvero il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dei paesi dell’Unione.

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

NGEU: 750miliardi, erogati per il tramite di **7** programmi europei

1. **RRF** (Dispositivo per la ripresa e la resilienza o Recovery and Resilience Facility) : **90% dell'importo**

Istituito dal Regolamento 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021

Ha in dotazione per tutti i paesi dell'Unione la **quasi totalità delle risorse NGEU**, ovvero **€. 627 mld**, suddivisi in **360 mld di PRESTITI** e **€. 312,5 mld SOVVENZIONI**

Garantisce **all'Italia €.** **191,5 mld** da impiegare nel periodo 2021-2026, di cui **68,9 mld SOVVENZIONI** a fondo perduto e **122,6 mld quali PRESTITI**

E
ULTERIORI FONDI: 10% dell'importo

2. **REACT-EU** E' il secondo strumento in termini di dotazione di spesa, assegnando 47,5 miliardi di risorse supplementari alla politica di coesione 2021-2022.

Non è una nuova fonte di finanziamento, ma integra le dotazioni del FESR (fondo europeo di sviluppo regionale) e del FSE (Fondo sociale europeo) per il periodo 2014-2020.

Garantisce **all'Italia 13 mld**

I **RRF** e il **REACT-EU** saranno **interamente finanziati dal NEXT GENERATION EU**, mentre gli altri importi saranno complementari a 5 programmi finanziati nell'ambito del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027

3. **FONDO PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA**(neutralità climatica): **10 mld**
4. **FEASR** (sviluppo rurale): **7,5 mld**
5. **INVEST-EU** (fornisce finanz. per attirare invest privati, e sostenere un Europa più verde e digitale): **5,6 mld**
6. **ORIZZONTE EUROPA** (sostiene forme di ricerca e innovazioni scientifiche, ambientali...): **5 mld**
7. **PROGRAMMA RESC-EU** (riserva di risorse utilizzabili nel caso in cui gli Stati membri non riescano da soli a far fronte a catastrofi e richiedano all'Unione Europea un'assistenza supplementare da apportare in tempi rapidi): **1,9 mld**

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

II DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA (RRF)

creato per sostenere gli INVESTIMENTI e le RIFORME degli Stati membri
è lo strumento, che più di ogni altro, andrà ad incidere sul futuro dei Paesi dell'Unione

Il Regolamento istitutivo del RRF stabilisce un **OBIETTIVO SPECIFICO:**

FORNIRE AGLI STATI MEMBRI UN **SOSTEGNO FINANZIARIO** per raggiungere:

- i TRAGUARDI (**MILESTONE**: i risultati qualitativi)
- e
- gli OBIETTIVI (**TARGETS**: i risultati quantitativi)

previsti dalle **RIFORME e dagli INVESTIMENTI programmati nei PNRR di ogni Stato membro**

Rispettando due **principi orizzontali, comuni a tutti i pilastri del RRF:**

- il principio di **addizionalità** e finanziamento complementare del dispositivo (si aggiunge ad altri eventuali strumenti dell'U.E.)
- il principio del divieto del **doppio finanziamento** (lo stesso progetto può essere finanziato da più strumenti finanziari dell'U.E., purchè non copra lo stesso costo)

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

PNRR

Predisposto da tutti gli Stati membri, in base alle disposizioni del **RRF**, ne condivide tutte le missioni

Indispensabile per accedere alle risorse assegnate

Definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea, il **13 LUGLIO 2021**

traccia **OBIETTIVI, RIFORME E INVESTIMENTI**

che l'Italia intende realizzare con **l'utilizzo dei fondi europei del NGEU**
per

1. **attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia**
2. rendere l'Italia un **Paese con un'economia competitiva, dinamica e innovativa**
3. **rafforzando la propria capacità di risposta a shock economici, sociali e ambientali e a cambiamenti strutturali in modo equo, sostenibile e inclusivo**

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

Si articola in:

16 Componenti,

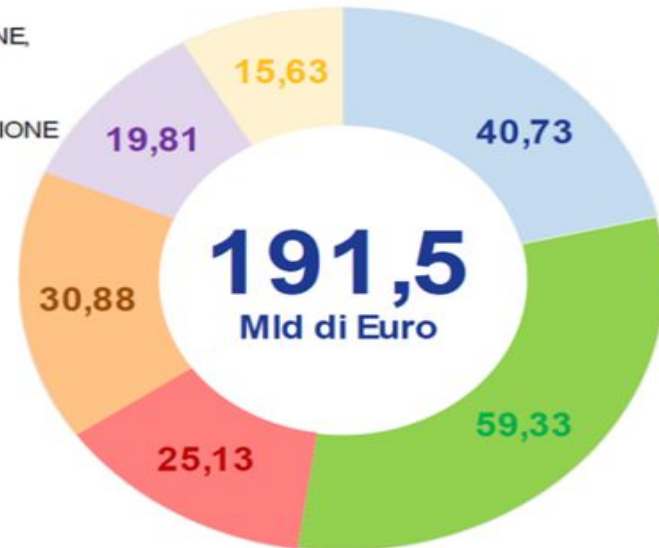
raggruppate in **6 MISSIONI**

Le 16 Componenti costituiscono gli ambiti in cui aggregare i progetti di investimento e riforme del Piano relative ad un determinato settore.

Le 6 Missioni sono articolate in linea con i 6 Pilastri del RRF:

6
Missioni

-  M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA
-  M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
-  M3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
-  M4. ISTRUZIONE E RICERCA
-  M5. INCLUSIONE E COESIONE
-  M6. SALUTE



PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

PNC

Il Governo italiano, integra e potenzia i contenuti del PNRR, attraverso il

Piano Nazionale Complementare

approvato dal D.L. n. 59/2021 (conv. Legge 101/2021)

un piano nazionale per gli **investimenti complementari al PNRR**

stanziando ulteriori **30,6 mld di RISORSE NAZIONALI** per gli anni 2021-2026

IN AGGIUNTA ai fondi del RRF

con L'OBIETTIVO

di

INTEGRARE E POTENZIARE IL PNRR

Il **PNC**, per la cui attuazione sono previsti **milestone e targets**, al pari del PNRR, prevede **30 interventi** di cui :

- **24** finanziati esclusivamente con fondi del **PNC**
- **6 co-finanziati** con fondi del **PNRR**, ovvero già presenti nel PNRR e per i quali il PNC prevede risorse aggiuntive

Il PNC rappresenta, a sua volta, un traguardo (target) del PNRR essendo un impegno preso dall'Italia oggetto di **2 milestone della Riforma abilitante della Pubblica Amministrazione** (M1C1-55 e M1C1-62) e la relativa realizzazione (obiettivi, iniziali, intermedi e finali) è monitorata ogni tre mesi

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

PNRR

PERFORMANCE BASED 2021-2026

Novità introdotta dal RRF

Il finanziamento non è più collegato ai costi, ovvero basato sulla rendicontazione della spesa

MA

al raggiungimento dei RISULTATI (**MILESTONE e TARGET**)

secondo le TEMPISTICHE stabilite

La realizzazione delle RIFORME e degli INVESTIMENTI è **MONITORATA periodicamente** attraverso l'avanzamento delle fasi rilevanti di natura AMMINISTRATIVA E PROCEDURALE (**milestone**) e i RISULTATI attesi, concordati EX ANTE e temporalmente scadenziati (**target**)

La Commissione Europea **autorizza il RIMBORSO** solo se ritiene **SODDISFACENTE** l'adempimento dei **milestone e target (M&T)**, indipendentemente dal volume della spesa sostenuta

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

PERFORMANCE BASED

deriva da due presupposti del RRF:

1.

ASSUNZIONE DI
UN **DEBITO
COMUNE**

2

AMBIZIONE dell'iniziativa:
trasformare e rafforzare l'economia dell'Unione,
compiere la transizione verde e digitale

I **soldi che arrivano dal NGEU** non sono solo “a fondo perduto”, ma servono a finanziare progetti **PERFORMANCE BASED** con l'**obbligo** - assunto dall'Italia - di **RESTITUIRLI** al termine del 2026.

Ciò, significa che:

gli **investimenti realizzati con i fondi PNRR** dovranno essere **necessariamente “REDDITIZI”**, ovvero **generare FLUSSI DI CASSA** idonei a percepire **RICAVI sufficienti**, a far data dal **1 gennaio 2027**, a sostenere **l'onere di restituzione del CAPITALE PRESTATO** (Circolare MEF-RGS. Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR)

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

ATTUAZIONE PNRR

.....gli investimenti realizzati con i fondi PNRR dovranno essere necessariamente **“REDDITIZI”**, ovvero generare **FLUSSI DI CASSA** idonei a percepire **RICAVI sufficienti**, a far data dal 1 gennaio 2027, a sostenere l'onere di **restituzione** del **CAPITALE PRESTATO**

PROJECT FINANCING

*“il finanziamento di un progetto in grado di generare,
nella fase di gestione,*

FLUSSI DI CASSA

sufficienti a RIMBORSARE

il debito contratto

per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio”

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

Nella **Relazione** predisposta dalla **V Commissione permanente** (Bilancio, Tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati sulla **proposta** del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**), nell'ambito delle “Considerazioni di carattere generale e metodologico” si legge, tra l'altro:

A)

che “Sarà inoltre **necessario anche un forte coinvolgimento dei privati** attraverso l'utilizzo di **strumenti che favoriscano l'apporto del capitale privato** ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano, anche attraverso l'utilizzo del **PROJECT FINANCING**.”

B)

esprimendo proprio parere favorevole, ha formulato osservazioni, e, in via preliminare, ha richiesto di valutare “*altresì l'esigenza di promuovere un efficace coinvolgimento del settore privato nell'attuazione del PNRR, anche valutando l'opportunità di un intervento legislativo che favorisca l'apporto del capitale privato al raggiungimento degli obiettivi del Piano, a partire dall'istituto del **PROJECT FINANCING** e valutando ulteriori forme attraverso le quali detta partecipazione si possa realizzare”.*

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

EFFETTO LEVA

A)

Nella parte del **PNRR** dedicata alla “**Valutazione dell’impatto macroeconomico**” è stata effettuata una valutazione dei soli effetti diretti del Piano stesso, già di per sé straordinari, di conseguenza – si legge – *“non si tiene conto esplicitamente della possibilità che i fondi del PNRR vengano utilizzati per sostenere oppure attrarre investimenti privati attraverso il mercato, ad esempio tramite **forme di partenariato pubblico-privato**, contributi a progetti di investimento, prestiti o garanzie. In tal caso l’impatto sarebbe stato ben maggiore per l’operare di un **effetto leva**”*. (PNRR, pag. 248-249)

B)

L’INTERVENTO LEGISLATIVO auspicato dalla V Commissione Permanente ha trovato la sua realizzazione nella **LEGGE DELEGA** di cui alla Legge 78/2022, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici, che tra i **principi e criteri direttivi prevede**:

1. **incentivo al ricorso** a procedure flessibili (...) e, più in generale, i contratti di **PPP**, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità;
2. Razionalizzazione, semplificazione, anche mediante previsione di contratti-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con **particolare riferimento alla finanza di progetto**, al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, al fine di rendere **tale strumento un volano** effettivo di attuazione degli investimenti, oltre che per gli operatori del mercato delle **opere pubbliche (...)**

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

INFRASTRUTTURE NEL PNRR

Riforma ABILITANTE

Semplificazione e razionalizzazione della legislazione
Semplificazione in materia di CONTRATTI PUBBLICI



OBIETTIVO ESSENZIALE PER:

Efficiente realizzazione delle **infrastrutture**

e

Rilancio dell'**attività edilizia**

ENTRAMBI: aspetti essenziali per la RIPRESA POST-PANDEMICA

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

Il **partenariato pubblico-privato (PPP)** è una **forma di cooperazione a lungo termine tra soggetti pubblici e privati**;

con l'obiettivo di finanziare, costruire e gestire **infrastrutture** o fornire servizi di interesse pubblico,

in cui le **risorse** sono **gestite in forma congiunta** e i rischi legati ai progetti sono suddivisi in modo proporzionato, sulla base delle competenze di gestione del rischio dei partner di progetto.

La sua diffusione è legata, soprattutto, al verificarsi delle **crisi finanziarie**, come ben evidenziato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria: “(...) la ratio dell'istituto va rinvenuta nella difficoltà dell'amministrazione di reperire risorse necessarie ad assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio alla collettività. In un quadro di questo tipo, il ricorso a capitali ed energie private diventa momento quasi ineludibile nel difficile compito di garantire un'azione amministrativa efficiente ed efficace, fortemente improntata a criteri di economicità

E' strumento capace di **attrarre capitali privati nelle **infrastrutture****, intese come **potente mezzo per sostenere lo sviluppo economico, per incrementare il PIL e l'occupazione.**

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Normato dal Codice dei contratti pubblici, al Titolo I, Parte IV e definito all'art. 3, comma 1, lett.eee)

- “il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più O.E.i:*
- *per un **periodo determinato** in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate,*
 - *un complesso di attività consistenti nella **realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera** in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa,*
 - *con **assunzione di rischio** secondo modalità individuate nel contratto, **da parte dell'operatore**,*
 - *Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni **Eurostat**”.*

La cooperazione tra soggetto pubblico e privato implica la realizzazione di una complessa operazione nella quale coesistono i seguenti elementi distintivi: la progettazione (*design*); il finanziamento (*finance*); la costruzione (*build*); la gestione (*operate*); la manutenzione (*maintenance*). Resta fermo il principio della responsabilità in termini di organizzazione, regolazione e vigilanza in capo al soggetto pubblico, così come la proprietà dell'opera

SCOPO: OTTIMALE COLLOCAZIONE DEL RISCHIO: permettere ad ogni settore (pubblico o privato) di fare ciò che sa fare meglio, distribuendo i rischi in base alle rispettive capacità per sostenerli, al fine di perseguire i fini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

Elementi caratterizzanti del PPP sono:

- Ø la **partecipazione attiva del settore privato** in tutte le fasi della realizzazione dell'infrastruttura e dell'erogazione dei relativi servizi;
- Ø la **durata del contratto, media-lunga**, determinata in funzione dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento;
- Ø il **finanziamento**, tutto o in parte **a carico del privato**; eventuali meccanismi di finanziamento a carico della PA non possono superare il 49% del costo dell'investimento complessivo (*off balance*);
- Ø **analisi costi-benefici**, ottimizzazione dei costi per il settore pubblico (*value for money*), da intendersi non solo come costo effettivo di realizzazione dell'infrastruttura, ma anche della gestione della stessa in funzione dei servizi da prestare all'utenza. Verifica PUBLIC SECTOR COMPARATOR
- Ø **l'allocazione dei rischi**, prevede il **trasferimento in capo al privato dei rischi sui quali ha il controllo diretto**: *rischio di costruzione* (il completamento dell'investimento deve essere secondo tempi e caratteristiche stabilite nel contratto); *rischio di disponibilità* (l'opera deve essere pienamente fruibile per tutta la durata del contratto); **rischio operativo** (deve essere assicurato il livello qualitativo e quantitativo previsto per tutta la durata del contratto). Nel contratto sono disciplinati anche i rischi, che incideranno sui corrispettivi, non imputabili all'operatore economico, identificando il soggetto più idoneo a sopportarne gli effetti e in funzione dell'ottimizzazione della loro gestione;
- Ø **l'equilibrio economico-finanziario**, coesistenza di **convenienza economica** (capacità di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito) e **sostenibilità finanziaria (capacità del progetto di generare dei flussi monetari sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti)**. Nei casi in cui il progetto non generi flussi di cassa sufficienti, l'equilibrio economico-finanziario è raggiunto con il ricorso alla contribuzione pubblica.

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

Il **Libro Verde** relativo ai **partenariati pubblico-privati** e al **diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni** presentato dalla Commissione europea il 30 aprile del 2004 -**pietra miliare per la classificazione del PPP** a livello europeo- individua le seguenti principali caratteristiche di base di un contratto di PPP:

- la **durata relativamente lunga della collaborazione** tra il partner pubblico e il partner privato;
- la **modalità di finanziamento del progetto**, garantito da parte del settore privato, con quote di finanziamento pubblico che a volte possono aggiungersi ai finanziamenti privati;
- il **ruolo rilevante dell'operatore economico** che partecipa a varie fasi del progetto;
- la **ripartizione dei rischi tra il partner pubblico e il partner privato**, da effettuarsi caso per caso, in funzione della capacità delle parti di valutare, controllare e gestire i rischi medesimi.

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

PPP CONTRATTO TIPO MEF-RGS

Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in **partenariato pubblico privato**”,

(approvato congiuntamente dall'ANAC con Delibera n. 1116 del 22.12.2022 e RGS Determina n. 1 del 05.01.2020)

Con l'obiettivo di **incentivare e sostenere gli investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica**

Lo schema di Contratto: Operazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP), aggiudicata sulla base di un progetto definitivo, nella quale, a fronte di prestazioni rese dal Concessionario, l'**Amministrazione** concedente paga un **canone** di Disponibilità dell'Opera, canoni per i servizi accessori e, ove previsto, un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori realizzati ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice (cosiddetto **PPP a tariffazione sulla PA**).

La scelta di redigere uno schema di Contratto-tipo è derivato dalla necessità di allocare correttamente, attraverso clausole chiare e inequivocabili, i rischi propri delle Operazioni di PPP

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

FINANZA DI PROGETTO vista da ANAC

La **Finanza di progetto**, come precisato dall'**ANAC** (con Deliberazione n. 44 Adunanza del 8 Luglio 2010),

“è una forma di partenariato pubblico-privato in grado di realizzare un'esatta allocazione del rischio di finanziamento, realizzazione e gestione di un'infrastruttura pubblica in capo al soggetto privato, stimolando in tal modo la sua attività di corretta progettazione, esecuzione e gestione dell'opera, in considerazione del fatto che la remunerazione della sua attività è dipendente, esclusivamente o prevalentemente, dal “cash flow” originato dalla gestione dell'opera medesima.

Si tratta di una forma di partenariato utilizzabile per opere cosiddette calde, vale a dire suscettibili di gestione e come tali in grado di generare flussi di cassa remunerativi per il gestore e che costituiscono la base dell'affidamento riposto dai finanziatori nel promotore per l'erogazione dei fondi necessari: la garanzia del finanziamento ricevuto è infatti costituita direttamente dal piano economico finanziario (ovvero dai flussi di cassa in esso descritti e che l'opera è in grado di generare mediante una sua corretta gestione) ed è indipendente dalla solidità patrimoniale del promotore.

Il fulcro su cui fa leva, per sua natura, l'operazione della finanza di progetto è costituito da un progetto che sia “self - liquidating”, ossia che abbia l'attitudine a produrre nel suo ciclo vitale un “cash flow” sufficiente a coprire i costi operativi, remunerare i finanziatori e fornire un margine di profitto al promotore dell'operazione”.

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

Il *project financing* è un'operazione molto complessa, perché prevede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti:

- a) il **soggetto pubblico**, che ha la necessità dell'opera, quando si tratta di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- b) lo **sponsor** (o promotore), che assume l'iniziativa imprenditoriale ed **investe i capitali privati**, ma separa dal proprio bilancio il rischio dell'operazione attraverso il conferimento di tali capitali ad un nuovo soggetto (la società di progetto);
- c) la **Società di progetto**, quale nuovo soggetto costituito in forma societaria ed al quale vengono affidati i mezzi finanziari per la realizzazione del progetto. E' solitamente costituita dai promotori unicamente allo scopo di realizzare e gestire il progetto in PPP.
- d) le **banche finanziatrici** che erogano finanziamenti c.d. privilegiati (*senior*), insieme agli investitori presenti sui mercati dei capitali, i quali costituiscono tipicamente la parte preponderante ma non esclusiva dei finanziamenti alla società di progetto;
- e) i **costruttori, gestori e fornitori**, ossia gli operatori economici che materialmente realizzano l'opera e provvedono alla sua gestione.

La **caratteristica principale del Project Financing** è rappresentata dal **coinvolgimento dei soggetti privati non solo nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche, ma altresì nel finanziamento iniziale dei loro costi**, che può essere parziale o totale, a seconda dei casi. Inoltre, tramite l'elemento della redditività degli investimenti effettuati, si perseguono **scopi di efficienza** tipici dei sistemi di mercato, nell'ambito, comunque, di valutazioni centrate sul rilievo dell'interesse collettivo.

Appare di tutta evidenza, dunque, "l'appetibilità" di un modulo di finanziamento che consente all'Amministrazione di ottimizzare i costi, riducendo notevolmente il proprio impegno finanziario, attraverso il coinvolgimento su più fronti dei privati, con la riduzione o, meglio, il trasferimento del rischio dell'iniziativa a questi ultimi.

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

I principali vantaggi del ricorso al PF sono:

- per l'amministrazione:

1. la possibilità di realizzare un'**iniziativa di notevole interesse per la collettività, limitandone l'impatto sul bilancio pubblico** e senza assumere il rischio finanziario e di mercato, che dovrebbero essere posti a carico dei privati;
2. garantire, tendenzialmente, una **più elevata qualità della progettazione**, durata ridotta di realizzazione e maggiore efficienza gestionale, in quanto vengono coinvolti soggetti specializzati.

- per il privato:

1. la possibilità di limitare l'impatto sul proprio bilancio di un eventuale fallimento del progetto, in quanto il progetto si presenta come entità autonoma;
2. la possibilità di accedere a nuovi finanziamenti "fuori bilancio", evitando di peggiorare i propri indici di indebitamento.

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

Tipologie: art. 183 del D.lgs n. 50/2016, ad iniziativa pubblica e ad iniziativa privata

- 1) procedura a gara unica su **iniziativa della Pubblica Amministrazione** che pone a base di gara un progetto di fattibilità dalla stessa predisposto e inerente opere già inserite negli strumenti di programmazione. (commi 1-14).
- 2) procedure a **iniziativa privata** per **opere** anche non presenti nell'elenco annuale delle opere pubbliche, nella programmazione triennale dei lavori pubblici e/o negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente (comma 15). Il **Decreto Semplificazioni** ammette tali procedure anche per "interventi presenti negli strumenti di programmazione già approvati dalle P.A." al fine di "assicurare la migliore fattibilità dei progetti ovvero di ovviare alla potenziale inerzia dell'amministrazione"

La realizzazione di un'operazione di Project Financing può essere generalmente articolata in **3** specifiche **fasi**:

1. **Progettazione e costruzione:** in questa fase i soggetti finanziatori mettono progressivamente a disposizione del progetto le risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione.
2. **Start-up:** in questa fase si verifica se il progetto è stato realizzato secondo i tempi e le modalità previste. Sono attivati un serie di test volti, in particolare, a verificare la capacità del progetto di funzionare secondo le modalità previste nel contratto di costruzione e, pertanto, di generare i flussi di cassa necessari a rimborsare i debiti contratti con i soggetti finanziatori.
3. **Gestione operativa:** una volta completata la fase di start-up, il progetto inizia a generare i flussi di cassa necessari a rimborsare i finanziamenti. E' in questa fase che potrà essere realmente verificata la capacità del progetto di far fronte ai finanziamenti contratti per la sua realizzazione, attraverso il flusso di cassa generato

PROJECT FINANCING, PPP E PNRR

IL RUOLO DELLA PARTNERSHIP PRIVATA CAPACITA' ECONOMICA E TECNICA FINANZA DI PROGETTO AD INIZIATIVA PRIVATA

P.A. impreparate da un punto di vista tecnico (per la redazione dei progetti) e amministrativo (per la documentazione giuridica ed economico/finanziaria) non consente loro di attivare **Project Financing ad “iniziativa pubblica”**

Il ventennio passato, caratterizzato dalla **contrazione della spesa pubblica** e di contenimento dei costi: Codice dei contratti pubblici basato sulla **centralizzazione degli acquisti**, per ottenere economie di scala, e sulla costituzione di Soggetti aggregatori cui è stato assegnato il compito degli approvvigionamenti,

Con il PNRR si chiede oggi alle stesse P.A. di provvedere alla progettazione del “*mare magum*” di interventi ivi previsti e in un tempo estremamente limitato.

E' per tali motivi che, interviene a sostegno delle P.A. lo strumento della **finanza di progetto ad iniziativa privata**, per la realizzazione di opere in PPP dato che la **progettazione tecnica, giuridica ed economico-finanziaria e il relativo costo sono a carico del privato promotore.**

Il Project financing ad iniziativa privata rappresenta, pertanto, un efficacissimo strumento per sopperire, da un lato, alla mancata capacità progettuale delle Pubbliche Amministrazioni nonché, dall'altro, a consentire la realizzazione di opere e servizi in tempi estremamente ridotti, quindi efficaci ed efficienti e, pertanto, in linea con la tempistica del PNRR.

“**Mi trovi anche su ...**”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>



Alessandra Cresta

“**Mi trovi anche su**”

<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina>

<https://libro.omniavis.com/>

<https://community.omniavis.it/>



Simone Chiarelli